

(N. 1744)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1956 (V. Stampato N. 2472)

presentato dal Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI).

di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1956

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

ALLEGATO.

Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 1° ottobre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibile esclusivamente nelle caldaie e nei forni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è sospesa l'applicazione del dazio di importazione sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; densi (voce della tariffa 271-b-6-alfa-I-A);

b) è da applicare il dazio di importazione nella misura ridotta del 3 % sul valore sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; fluidi e fluidissimi (voci 271-b-6-alfa-I-B) e C) della tariffa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI —
ZOLI — MEDICI —
CORTESE — MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.